

LXXV TORNATA

GIOVEDÌ 23 MARZO 1916

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Avvertenza del Presidente	pag. 2065
Comunicazione del Governo	2048
Oratori:	
PRESIDENTE	2048
SALANDRA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	2048
TORRIGIANI FILIPPO	2048
Congedi	2042
Disegni di legge (discussione di):	
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1915-16 (N. 226)	2048
Oratori:	
BENSA	2062
DIENA	2019, 2058
GAROFALO	2061
ORLANDO, <i>ministro di grazia e giustizia e dei culti</i>	2055
PELLERANO	2060
TAMASSIA	2060
Interpellanza (annuncio di)	2043
(ritiro di)	2043
Oratori:	
CIUFFELLI, <i>min. dei lavori pubblici</i>	2065
DI BRAZZÀ	2043
MELODIA	2064
(svolgimento di):	
(r. Discussione bilancio grazia e giustizia)	2048
Messaggio della Presidenza della Camera dei deputati	2011
Messaggio della Corte dei conti	2042
Per la salute del senatore Passina	2058
Oratori:	
PRESIDENTE	2058
ORLANDO, <i>ministro di grazia e giustizia e dei culti</i>	2058
SCIALOJA	2058
Per la morte dello stenografo avv. Enrico De Gactani	2042
Oratori:	
PRESIDENTE	2043
MELODIA	2042
ZUPELLI, <i>ministro della guerra</i>	2043
Uffici (sorteggio degli)	2044

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle colonie, di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un messaggio del Presidente dell'altra Camera.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Roma, 23 marzo 1916.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge, d'iniziativa della Camera dei deputati, per « aggregazione del comune di San Biagio Saracinesco al mandamento di Atina », approvata nella seduta del 22 marzo 1916 con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva della presentazione di questo disegno di legge.

**Messaggio
del Presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un messaggio della Presidenza della Corte dei conti.

BISCARETTI, segretario, legge.

« Roma, 22 marzo 1916.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di marzo.

« Il Presidente
« TAMI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo gli onorevoli senatori Arnaboldi, Malvezzi e Triani, di 15 giorni, per ragioni di salute; il senatore Cassis di un mese per ragioni di ufficio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intendono accordati.

**Per la morte
dello stenografo avv. Enrico De Gaetani.**

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. A nome di tutti i senatori segretari dell'Ufficio di Presidenza, prego il Senato di voler inviare un mesto saluto ed un tributo di ammirazione alla memoria dell'avv. Enrico De Gaetani, stenografo del Senato, che, come capitano di complemento, eroicamente moriva il 15 di questo mese sul Carso.

Figlio di genitori romani, per puro caso nasceva in Sebenico in Dalmazia; quasi presagio che la sua giovane vita doveva essere troncata per la redenzione di quelle terre italiane in una delle quali egli apriva gli occhi alla luce. (Benissimo).

In questi momenti nei quali l'animo nostro è quasi adusato ad ammirare gli atti eroici compiuti dai nostri soldati e marinai sulle balze del Trentino sulle rive dell'Isonzo e sul mare Adriatico, l'eroismo del De Gaetani merita uno speciale ricordo.

Inviato con la sua compagnia alla conquista di una trincea, egli scorge un varco nel reticolato, fatto dall'artiglieria italiana e quasi solo vi si lancia nella speranza di sorprendere il nemico e metterlo fra due fuochi; ma, sventuratamente, giunto appena vicino alla trincea, una bomba lanciata a mano gli frattura il ginocchio, ed egli cade prigioniero nella trincea che voleva col suo valore personale conquistare. La sua prigionia durò poco, perchè i nostri ritornarono all'assalto, valorosamente fugarono il nemico, conquistarono la trincea e ripresero il loro amato capitano. Malgrado che nella mischia, nel furore dell'assalto, due pallottole italiane l'avessero ferito, una al braccio e l'altra alla gamba ancor sana, egli, giubilante per la recuperata libertà, non curante della vecchia e delle nuove ferite, era lieto, abbracciava i suoi soldati ed i suoi colleghi ufficiali, dicendo che preferiva morire tra i suoi, piuttosto che vivere prigioniero dei nemici. (Approvazioni vivissime; applausi).

Fu messo sulla barella per essere trasportato al più vicino posto di medicazione; ma le mitragliatrici austriache abbattono i porta-feriti e un nuovo colpo ferisce in quel momento il capitano De Gaetani. (Impressione).

Dopo molto stento si poté trasportare il suo corpo crivellato di ferite ad una sezione di sanità: ma là il suo nobile cuore, impoverito da tanto sangue generoso versato, cessava di battere e le ultime sue parole furono un saluto alla famiglia adorata ed un augurio di vittoria alla Patria diletta. (Vivissime approvazioni; applausi).

Da dieci anni egli faceva parte della famiglia del Senato e sin dal primo giorno seppe cattivarsi l'affetto e la stima dei suoi superiori e dei suoi colleghi, i quali ora ne piangono amaramente la perdita.

Io e gli altri membri della Presidenza, che per ragioni di ufficio abbiamo dovuto avere relazione con l'avv. De Gaetani, abbiamo avuto agio di ammirarne la vasta cultura, la svegliata intelligenza, la scrupolosa esattezza nell'adempimento dei suoi doveri, ed una squisita gentilezza di modi, la quale, quasi sempre, è indizio sicuro di bontà d'animo. (Approvazioni).

Anche a nome dei miei colleghi senatori segretari propongo di pregare il Presidente del Senato di esprimere le condoglianze di questa

Assemblea ai dolenti genitori, ora travagliati da tanto strazio. (*Approvazioni*).

L'aureola di gloria che circonda il capo di colui che muore eroicamente per la Patria, se ai desolati superstiti può suscitare un sentimento di nobile orgoglio, non scema il loro dolore, anzi l'aumenta in proporzione della virtù e dei meriti del caro estinto, dal quale si è così violentemente per sempre separati. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Melodia ha espresso, con i propri, i sentimenti unanimi di tutti i componenti la Presidenza, sia per il cordoglio della perdita, sia per la lode dei servizi che il perduto nostro stenografo ha prestato al Senato. (*Bene*).

Pongo ai voti la proposta del senatore Melodia che il Senato esprima le condoglianze alla famiglia dell'estinto.

Chi l'approva si alzi.

Il Senato approva ad unanimità. (*Applausi*).

ZUPELLI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, ministro della guerra. A nome dell'esercito, mi associo con reverente ammirazione al tributo di omaggio reso con tanta eloquenza al valoroso capitano De Gaetani dall'onor. senatore Melodia.

Il capitano De Gaetani ha voluto eroicamente entrare nella schiera di quelle nobili esistenze che hanno dato il loro sangue per la grandezza della patria. A lui gloria, ai suoi genitori sia di conforto la nostra ammirazione. (*Virissime approvazioni*).

Ritiro d'interpellanza.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. In seguito alla risposta data il 22 marzo 1915 dal ministro delle poste e telegrafi alla mia domanda sul funzionamento della stazione radiotelegrafica di Coltano, il 27 marzo seguente io avevo presentato ai ministri della marina e delle poste e telegrafi la seguente interpellanza della quale essi avevano proposto lo svolgimento per la prima seduta: « Chiedo di interpellare il ministro delle poste e telegrafi e quello della marina su quanto vi sia di vero sugli apprezzamenti relativi al rinnovamento

della convenzione radiotelegrafica con la Società Marconi pubblicati recentemente in alcuni giornali, e che sono poi stati spediti individualmente ai membri dei due rami del Parlamento ». Avendo il ministro della marina, di concerto con quelli delle colonie, delle poste e telegrafi, della guerra e del tesoro, presentata l'8 dicembre 1915 alla Camera una convenzione pel rinnovamento di quella vigente che scadrebbe il febbraio 1917, la mia interpellanza, benchè si riferisse ad apprezzamenti relativi a tale rinnovamento, non ha più ragione di esistere e la ritiro.

Siccome però l'esame della convenzione, che è ora sottoposta all'esame della Giunta generale del bilancio, mi ha convinto che questa convenzione non è ispirata a quei principi ai quali, secondo le mie idee, avrebbe dovuto informarsi, mi riservo di prendere la parola quando verrà portata in discussione in quest'Aula, sia integralmente, ciò che voglio sperare non accadrà, sia con quelle modificazioni che vi verranno apportate dalla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Prego il senatore Di Brazzà di non entrare nel merito. Ora il Senato non può che prendere atto del ritiro della sua interpellanza.

Annuncio d'interpellanze.

PRESIDENTE. Sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti domande d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio intorno all'impiego eventuale dei prigionieri di guerra.

« **ULDERICO LEVI** ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri del tesoro e d'agricoltura, industria e commercio per sapere se non credano conveniente nell'interesse comune dello Stato e dei cittadini provvedere, valendosi dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e con largo concorso dello Stato, ad organizzare l'assicurazione contro i danni derivanti dalle operazioni di guerra e dall'azione devastatrice dei dirigibili ed aereoplani.

« **FRACASSI** ».

Non essendo presenti gli onorevoli ministri interpellati, prego siano loro comunicate queste domande di interpellanza.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi farò un dovere di avvertire i colleghi interessati.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Sorteggio degli Uffici ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di volervi procedere.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'estrazione ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Tomaso
S. A. R. il Principe Umberto Conte di Salemi
Adamoli
Amero d'Aste Stella
Avarna Giuseppe
Balenzano
Barbieri
Barracco
Beccaria-Incisa
Bergamasco
Bombrini
Bonin Longare
Cadolini
Canzi
Cavasola
Chiappelli
Cipelli
Cittadella
Civelli
Cocchia
Colleoni
Colombo
Consiglio
Cordopatri
D'Andrea
De Amicis
De Lorenzo
De Riseis

Di Roccagiovine
Ellero
Facheris
Fadda
Faldella
Ferraris Carlo
Filomusi-Guelfi
Fortunato
Frascara
Garofalo
Gherardini
Giordano-Apostoli
Giunti
Golgi
Greppi Emanuele
Guiccioli
Lagasi
Lanciani
Leonardi-Cattolica
Levi Ulderico
Lucchini
Lustig
Marconi
Mele
Melodia
Parpaglia
Pasolini
Passerini Napoleone
Perla
Righi
Ronco
Salmoiraghi
Salvarezza
San Severino
San Martino Enrico
Schupfer
Serristori
Sili
Sonnino
Spirito
Tabacchi
Tamassia
Tecchio
Torrighiani Filippo
Trincherà
Viale
Villa
Vittorelli
Volterra
Wollemborg
Zuccari

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 Aula
 Badini-Confalonieri
 Barzellotti
 Bassini
 Cadorna
 Canevaro
 Carafa
 Cardarelli
 Carle Giuseppe
 Casalini
 Cefaly
 Celoria
 Compagna
 Cuzzi
 D'Alife
 D'Arco
 De Cesare
 De Giovanni
 Del Carretto
 Della Torre
 De Martino
 De Renzi
 De Seta
 Di Brocchetti
 Di Carpegna
 Diena
 Di Prampero
 Di Rovasenda
 Di Terranova
 Di Vico
 Durante
 Esterle
 Ferraris Maggiorino
 Ferrero di Cambiano
 Forlanini
 Frizzi
 Frola
 Garavetti
 Gatti
 Giusti Del Giardino
 Grassi
 Gui
 Imperiali
 Lamberti
 Malvano
 Malvezzi
 Massarucci
 Mazza

Molmenti
 Morra
 Novaro
 Panizzardi
 Pansa
 Paternò
 Pellerano
 Pelloux
 Perrucchetti
 Piaggio
 Pincherle
 Podestà
 Raccuini
 Rebaudengo
 Ricotti
 Rolandi-Ricci
 Rota
 Sandrelli
 Santini
 Scaramella-Manetti
 Scillamà
 Senise Carmine
 Spingardi
 Tami
 Tanari
 Tasca
 Torrigiani Luigi
 Torrigiani Piero
 Valli

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Albertini
 Albertoni
 Baldissera
 Barinetti
 Bensa
 Biscaretti
 Bodio
 Bonasi
 Bozzolo
 Brusati Roberto
 Calabria
 Capellini
 Cefalo
 Chimirri
 Ciamician
 Cibrario
 Clemente
 Colonna Fabrizio

Cornalba
 Croce
 Cruciani-Alibrandi
 Dallolio
 De La Penne
 De Larderel
 De Petra
 Di Camporeale
 Di Casalotto
 Di Frasso
 Di Scalea
 Di Sirignano
 D' Oncieu de la Batie
 Doria
 D'Ovidio Francesco
 Fabrizi
 Fecia di Cossato
 Fili-Astolfone
 Fracassi
 Francica Nava
 Gabba
 Gavazzi
 Ginistrelli
 Giordani
 Grandi
 Guidi
 Lanza
 Leris
 Lojodice
 Mangili
 Manno
 Maragliano
 Marchiafava
 Marinuzzi
 Mazzoni
 Michetti
 Millo
 Morandi
 Papadopoli
 Passerini Angelo
 Pessina
 Petrella
 Pigorini
 Placido
 Rizzetti
 Rossi Giovanni
 Ruffini
 Ruffo
 Santamaria Nicolini
 Scalini
 Sinibaldi

Soulier
 Tacconi
 Tivaroni
 Tommasini
 Torlonia
 Vigoni
 Visconti Modrone
 Zappi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Agnetti
 Astengo
 Avarna Nicolò
 Beltrami
 Beneventano
 Bertetti
 Boito
 Brusati Ugo
 Buonamici
 Camerini
 Candiani
 Caneva
 Capotorti
 Cassis
 Castiglioni
 Cavalli
 Chiesa
 Chironi
 Cocuzza
 Colonna Prospero
 Corsi
 Corsini
 Dalla Vedova
 De Blasio
 Del Giudice
 Della Noce
 Del Lungo
 Di Broglio
 Fabri
 Faina Eugenio
 Foà
 Franchetti
 Frassati
 Gallina
 Garroni
 Gatti-Casazza
 Gioppi
 Gorio
 Guala

Gualterio
 Inghilleri
 Levi-Civita
 Lucca
 Majnoni d'Intignano
 Mangiagalli
 Mariotti
 Martinez
 Martuscelli
 Masci
 Mattioli-Pasqualini
 Maurigi
 Mazzella
 Mazziotti
 Monteverde
 Mortara
 Niccolini Ippolito
 Orengo
 Orsini-Baroni
 Pagliano
 Paladino
 Perrone
 Pirelli
 Plutino
 Racagni
 Resta Pallavicino
 Ridola
 Rossi Teofilo
 Saladini
 Scialeja
 Sormani
 Tajani
 Tittoni Romolo
 Tittoni Tommaso
 Todaro
 Treves
 Veronese
 Viganò

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Annaratone
 Arnaboldi
 Bastogi
 Bava-Beccaris
 Bettoni
 Biaserna
 Bollati
 Borgnoso
 Botterini

Brandolin
 Caetani
 Caldesi
 Camerano
 Capaldo
 Carissimo
 Carle Antonio
 Caruso
 Cataldi
 Cencelli
 Coffari
 Comparotti
 Conti
 Cosenza
 D' Ayala-Valva
 De Cupis
 De Novellis
 Di Brazza
 Di Collobiano
 Dini
 Di Trabia
 Dorigo
 D' Ovidio Enrico
 Driquet
 Faina Zeffirino
 Falconi
 Fano
 Figoli
 Gattini
 Giusso
 Greppi Giuseppe
 Luciani
 Malaspina
 Manassei
 Martinelli
 Minervini
 Muratori
 Niccolini Eugenio
 Oliveri
 Pagano
 Palberti
 Palummo
 Pedotti
 Pescarolo
 Pinelli
 Pini
 Pirrè
 Polacco
 Ponti
 Ponza
 Pozzo

Pullè Francesco
 Pullè Leopoldo
 Quarta
 Reynaudi
 Ridolfi
 Riolo
 Rossi Gerolamo
 Sacchetti
 San Martino Guido
 Schininà
 Senise Tommaso
 Taglietti
 Triani
 Venosta
 Vidari
 Villari
 Zupelli

Comunicazione del Governo.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, il ministro degli affari esteri ed io siamo costretti ad allontanarci non solo da Roma, ma anche dal territorio dello Stato per pochi giorni, per alta ragione di pubblico servizio. Così stando le cose, io vorrei pregare il Senato di sospendere da domani le sue sedute per riprenderle non prima del 6 aprile.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Sono certo di interpretare il sentimento del Senato, ringraziando il Presidente del Consiglio della comunicazione che volle farci.

Il Presidente del Consiglio ed il ministro degli esteri si recano a Parigi dopo un solenne voto della Camera dei deputati. Il Senato del Regno, sicuro che l'opera loro riaffermerà i vincoli che ci uniscono ai nostri alleati nell'interesse comune, li accompagna con i suoi più fervidi voti. (*Applausi vivissimi e generali*).

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome di tutti i miei colleghi del Governo esprimo al Senato i più fer-

vidi ringraziamenti per gli auguri coi quali patriotticamente esso ha voluto accompagnare il nostro viaggio a Parigi.

Senza dubbio il voto dell'Alta Assemblea ci sarà di conforto grandissimo nel compiere tutto quello che noi potremo di meglio nel servizio della Patria. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Mi unisco alla manifestazione del Senato e ripeto i voti e gli auguri già espressi dal collega Torrigiani al Presidente del Consiglio ed al Governo. (*Approvazioni*).

Pongo ai voti la proposta del Presidente del Consiglio, di sospendere cioè da domani fino al 6 aprile le nostre sedute.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego poi il Senato di autorizzarmi, durante la sospensione delle sedute, a ricevere le proposte di legge e le relazioni che potranno essere inviate dalla Presidenza della Camera dei deputati, dai ministri e dai relatori ed a riunire eventualmente gli Uffici.

Non facendosi osservazioni in contrario, resta così stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1915-16 » (N. 226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1915-16 ».

Rammento al Senato che fu stabilito in altra seduta di svolgere, in occasione della discussione generale di questo bilancio, l'interpellanza del senatore Diena al ministro di grazia e giustizia, che rileggo:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro di grazia e giustizia per sapere se con la circolare 17 agosto 1915, n. 1903, che egli direbbe ai signori presidenti e procuratori generali presso le Corti d'appello, relativamente alla proroga delle scadenze delle obbligazioni cambiarie durante la guerra, abbia inteso che i benefici della dilazione dei pagamenti o della proroga della scadenza, consentiti agli emittenti od accettanti di effetti cambiari, nei casi preveduti dai decreti luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 739, e 25 luglio 1915, n. 1143, siano

estensibili anche agli altri coobbligati cambiari, solo perchè accordati agli emittenti od accettanti degli stessi effetti ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 226).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Diena.

DIENA. Onorevoli colleghi, poichè l'onorevole ministro ha desiderato che l'interpellanza, da me presentata il 19 dicembre, fosse discussa insieme al bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1915-16, con la maggiore sobrietà esporrò le ragioni che la sorreggono e aggiungerò poi brevissime osservazioni, come il tempo e la stagione lo comportano, intorno al bilancio di grazia e giustizia che viene sottoposto al nostro esame.

Io devo arguire che l'interpellanza da me presentata, non sia stata giudicata inopportuna, poichè fin dal giorno in cui essa fu pubblicamente enunciata, ebbi reiterate richieste e da pubblicisti che si occupano di questioni commerciali finanziarie e da giuristi insigni, per conoscere il pensiero che l'illustre Guardasigilli avesse manifestato intorno alla questione di tanto momento, che avevo prospettata.

La questione si presenta in questi termini. Con i decreti luogotenenziali 27 maggio e 25 luglio 1915, furono impartite, con il primo le norme fondamentali concernenti le dilazioni dei pagamenti da concedersi ai commercianti od alle Società commerciali che si ritenessero danneggiati per cause derivanti dallo stato di guerra; con il secondo decreto si dettarono le norme procedurali per stabilire le forme ed i termini che dovevano osservarsi per conseguire l'implorato beneficio. Con lo stesso decreto poi, all'art. 13, si inseriva una particolare disposizione nei riguardi dei debiti cambiari e delle particolari concessioni che ai rispettivi accettanti od emittenti di esse potevano essere consentite, ed è precisamente in ordine a ciò, ed alla estensione che a tale provvedimento sembra voglia darsi, che io dovrò particolarmente intrattenermi, attendendo poi l'autorevole risposta dell'illustre Guardasigilli.

Tengo a premettere e a dichiarare che con la mia interpellanza, io non intesi per certo muovere censura, intorno ai provvedimenti che formano parte della legislazione di guerra e che su proposta dell'onorevole guardasigilli furono emanati. Invero fu opera ponderosa quella che egli dovette compiere, dando novello saggio, se mai ve ne fosse stato bisogno, dell'agilità del suo ingegno, dell'acutezza della sua mente e di una valentia somma, temperando con avveduti accorgimenti il principio della rigorosa osservanza dei patti contrattuali con quello della equità, che in questo periodo quanto mai eccezionale, doveva invocarsi.

Il lavoro compiuto fu certo immane poichè non soltanto egli dovette apportare svariate modificazioni alle disposizioni dei cinque nostri Codici, ma con una serie di decreti luogotenenziali, dei quali io ne ricordo ben ventidue, ma saranno probabilmente di più, dovette apportare essenziali modifiche in peculiari rapporti contrattuali, con l'intento come dicevo, di rendere meno difficile l'esecuzione di quei patti che erano stati conchiusi, quando non era dato di prevedere uno stato di fatto quale si ebbe a verificare.

Certo talune delle disposizioni emanate risentono della fretta con cui si dovette provvedere, ma se lievi critiche possono muoversi e se potrà essere opportuno, che un lavoro di coordinamento fra le varie disposizioni si compia, come egregiamente accennò l'illustre relatore della Commissione di finanze, non per questo il lavoro compiuto deve essere meno apprezzato. Ed a cagion d'onore deve essere fra altre particolarmente ricordata, la disposizione dell'articolo 1 di quello stesso decreto 27 maggio 1915 intorno al quale ho parlato, disposizione che racchiude una norma sommamente liberale, che costituisce una conquista scientifica, quella cioè che afferma il principio che a tutti gli effetti dell'art. 1226 del Codice civile, la guerra è considerata come caso di forza maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma altresì quando questa sia resa eccessivamente onerosa; principio che dai più autorevoli giuristi fu costantemente propugnato.

Questa norma però se è altamente encomiabile, dovrà essere dai magistrati, che con sovrano apprezzamento saranno chiamati ad ap-

plicarla, attuata con savia e prudente discrezione, affinché non possa efficacemente essere invocata quando non se ne verificano rigorosamente gli estremi, per non sussistere quella eccessiva onerosità, che giustifichi il non esatto adempimento dei patti liberamente conchiusi. E se la magistratura dovesse esorbitare nella applicazione, potrà essere opportuno con più precise disposizioni di maggiormente fissarne i limiti.

Ciò fugacemente osservato, entro più da presso nell'esame dei decreti Luogotenenziali.

La questione che riflette la concessione delle dilazioni dei pagamenti o delle proroghe delle scadenze, per la gravità delle conseguenze che ne possono derivare è questione che fece tremar le vene e i polsi a tutti i legislatori, così degli Stati belligeranti che di quelli neutrali, allorché s'accinsero a fissarne le norme relative.

Due metodi possono seguirsi: può preferirsi il sistema, che dirò obiettivo, accordare cioè la proroga della scadenza di qualsiasi obbligazione e particolarmente degli effetti cambiari, determinando un primo periodo di proroga che alla scadenza viene man mano rinnovato, come appunto si è fatto in Francia; si può invece adottare un sistema intermedio, che io riterrei più razionale, più consentaneo, meno perturbatore degli interessi commerciali, che è pur necessario sieno difesi per non rendere ancor più gravi le condizioni del Paese durante il periodo della guerra, si può cioè non prorogare incondizionatamente la scadenza delle obbligazioni e particolarmente degli effetti cambiari, ma accordare invece sotto determinate condizioni al debitore la facoltà di poter dilazionare il pagamento.

A questo concetto, teniamolo ben fermo, si sono ispirati i due decreti luogotenenziali, con i quali si volle accordare la dilazione dei pagamenti, limitatamente a favore dei commercianti e delle Società commerciali, dilazione subordinata però a peculiari condizioni, essenzialissime quelle, di dar la prova della esistenza di un attivo superiore al passivo, e di fornire ad un tempo la prova (che si presume senz'altro pei commercianti che si trovano sotto le armi) che la ragione del dissesto deriva per cause dipendenti dalle condizioni create dalla guerra.

Questo è stato il concetto che ha informato il decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915. Nel successivo decreto 25 luglio, che chiamerei decreto regolamentare, se fosse possibile distinguere ora fra legge e regolamento, data l'eccezionale forma di legiferare, si sono dettate le norme procedurali per chiedere, conseguire ed emanare il provvedimento di dilazione dei pagamenti. In tutti gli articoli di questo decreto che si susseguono dal 3 al 12, non si accenna che a *dilazione di pagamenti*; ed è soltanto all'art. 13 che sta inclusa la seguente disposizione che amo di riferire: « Se il commerciante che chiegga la dilazione dei pagamenti sia debitore come *emittente* o *accettante* di effetti cambiari, il presidente o il pretore *pub* prorogare la scadenza dei medesimi ».

« Gli effetti cambiari i cui termini di scadenza siano stati prorogati, non debbono essere rinnovati, e conservano la loro piena efficacia fino alla scadenza del termine suddetto ».

È indiscutibile che questa disposizione ha carattere eccezionale, ma susseguendo essa a tutte quelle che regolano la dilazione dei pagamenti, è chiaro che anche ove si tratti di debitori emittenti od accettanti di cambiali, essi non possono ottenere l'eccezionale beneficio della proroga della scadenza, se non forniscano la dimostrazione della sussistenza delle ricordate due condizioni, di un attivo superiore al passivo e di una condizione di dissesto derivata per causa della guerra, poichè sia nel caso di dilazione come nel caso di proroga di scadenza, così per l'uno che per l'altro dei due decreti si volle concedere un beneficio esclusivamente personale, non un beneficio obiettivo che riguardasse gli effetti cambiari indipendentemente dalle condizioni specifiche del debitore.

Ora se il beneficio è esclusivamente personale, è ammissibile che sol perchè la dilazione o la proroga della scadenza furono consentite all'emittente od all'accettante, debbano senz'altro del beneficio stesso fruire anche gli altri coobbligati cambiari?

La questione è certo grave, e interessa particolarmente il ceto commerciale, e la questione formò anche soggetto di contestazione dinanzi l'autorità giudiziaria.

È manifesto che, data la eccezionalità del provvedimento, questo non può avere che un'appli-

cazione restrittiva. Se è richiesta la prova per ottenere il beneficio del concorso dell'è condizioni suindicate, è chiaro che per solo fatto che l'emittente o l'accettante abbiano il detto beneficio conseguito, non debbano senz'altro fruirne gli altri coobbligati cambiari che possono essere alla lor volta o dissestati o persone facoltose, o stranieri o non commercianti - poiché la semplice sottoscrizione di una cambiale non fa assumere la qualità di commerciante - possono anche essere firmatari persone che dalla guerra siano invece largamente avvantaggiate anzichè danneggiate.

Non si contende, che il decreto avrebbe potuto concedere una vera e propria moratoria obiettiva, ma dal momento che dal contenuto dei decreti in esame traluce evidente il pensiero, che il beneficio debba avere esclusivamente carattere personale, l'applicazione estensiva anche in confronto di coloro che non producono prova alcuna di avere i richiesti requisiti, ma che possono anzi trovarsi in condizioni opposte, contraddice al principio che s'intese attuare e contraddice anche a quelle norme della cessata moratoria che il Codice di commercio disciplinava, agli articoli 817, usque 829, articoli che furono soppressi con la legge del concordato preventivo 24 maggio 1903.

A queste considerazioni si oppone, se sia giusto che gli avallanti e gli obbligati in via di regresso debbano essi pagare alla scadenza l'effetto solo perchè l'accettante, o l'emittente ha conseguito il beneficio della proroga?

Facile è la risposta. Data l'autonomia delle obbligazioni cambiarie, dato il vincolo di solidarietà che intercede tra i vari firmatari, ritenuto il carattere peculiare di detta obbligazione, in confronto della fideiussione, la conseguenza non può essere che quella che il beneficio accordato ad uno dei firmatari per ragioni soggettive, non possa estendere i suoi effetti anche a vantaggio degli altri, e che il possessore della cambiale non perda il diritto di agire alla scadenza contro gli altri coobbligati.

Invero ciò costantemente si verifica, ad esempio nel fallimento, fallisce l'emittente o l'accettante, gli altri firmatari devono nondimeno pagare gli effetti alla scadenza - il debitore traente od accettante ottiene il beneficio del concordato preventivo con la facoltà di pagare

a lunghe scadenze con varie rateazioni - gli altri coobbligati all'incontro, non possono alla scadenza sottrarsi dal pagamento.

La preoccupazione pertanto sulla condizione pregiudicevole che verrebbe a crearsi ai coobbligati ove solo per gli emittenti o per gli accettanti, la proroga della scadenza avesse efficacia non è giustificata, poiché ciò non è che la conseguenza del vincolo cambiario dal quale non possono e non debbono essi sottrarsi.

D'altro canto ritenuto che dall'esame dei ricordati decreti si evince che la regola deve essere quella della concessione della dilazione dei pagamenti e che solo eccezionalmente può concedersi la proroga della scadenza, sorge fondato il dubbio che tale principio sia stato sconosciuto con quella circolare 27 agosto 1915 che l'on. Guardasigilli credette d'inviare ai procuratori generali ed ai presidenti delle Corti di appello.

Con detta circolare l'onorevole ministro, dopo avere succintamente riferite le disposizioni dei due decreti luogotenenziali, prosegue consigliando i presidenti ed i pretori, ad accordare, anzichè la dilazione di pagamenti, la proroga della scadenza, e così testualmente soggiunge: « La proroga della scadenza ha il vantaggio sulla proroga del pagamento di dispensare il creditore dal protesto alla scadenza ordinaria, di non liberare i coobbligati di regresso e di giovare al debitore, cui evita le spese del protesto; malgrado ciò sento che nel maggior numero dei casi si concede la proroga dei pagamenti e non quella della scadenza degli effetti cambiari, la quale cosa rende vani i benefizi che si son voluti accordare col predetto articolo 13 e crea non piccoli imbarazzi agli istituti cambiari presso cui sono gli effetti ».

Evidentemente con questa circolare il ministro prescrive di attuare come norma costante da osservarsi quella che doveva ritenersi eccezione e particolarmente accennando alla dispensa del protesto dà a divedere che la prorogata scadenza abbia a produrre i suoi effetti anche contro gli obbligati in via di regresso poiché come è ben noto per agire in loro confronto è indispensabile il lievo del protesto.

Ora, di fronte al contenuto di detta circolare conviene concludere, che se si ritiene che nei decreti luogotenenziali nei riguardi delle cambiali la moratoria abbia un carattere assoluto

obiettivo, allora è ragionevole che si prescinda dal lievo del protesto alla scadenza; ma se invece si è ritenuto che la dilazione del pagamento od anche la proroga della scadenza costituiscano benefici personali da consentirsi ai soli emittenti ed agli accettanti, non al traente, non agli altri coobbligati, in tal caso la circolare contraddice in modo aperto al detto concetto, poichè viene ad accordare a tutti i firmatari della cambiale una proroga di scadenza che può perdurare per un periodo eccessivamente lungo, con gravissimo danno del possessore della cambiale, che è costretto ad una ingiustificata inazione, anche in confronto di coloro che potrebbero facilmente provvedere al pagamento.

Si aggiunge nella circolare che gli Istituti bancari hanno manifestato il desiderio che si adotti la proroga della scadenza per evitare la formalità del protesto. Invero, io non riesco a rendermi ragione di ciò, poichè gli Istituti bancari principali, e particolarmente quelli presso ai quali affluisce, mediante lo sconto che gli Istituti minori effettuano, il maggior numero delle cambiali, verrebbero, data la concessione come regola della proroga della scadenza, ad avere per lungo periodo immobilizzato il proprio portafoglio con eventuale grave loro nocuo-

Quando si tratta di moratoria di breve durata, come fu quella del 4 agosto 1914, si comprende come sia da preferirsi la statuizione di una vera e propria proroga di scadenza: ma quando questa proroga è indeterminata, non potendosi presumere nemmeno approssimativamente il tempo della cessazione della guerra, quando è lasciata la facoltà al magistrato di concederla anche per la massima durata del tempo, e l'esperienza ormai dimostra che con troppa larghezza viene consentita, senza limitazione più ristretta nel tempo, non parmi invero che i detti Istituti debbano da questo stato di cose trarne vantaggio. (*Approvazioni*).

Perdoni il Senato se io mi intrattengo forse più di quanto non sarebbe necessario, ma si tratta di questione di vivissima importanza, che ha mestieri di essere considerata nei vari suoi aspetti e per la quale è viva l'attesa di conoscere il pensiero dell'onorevole ministro, pensiero che duolmi giunga con soverchio ritardo, in causa delle lunghe nostre vacanze, non es-

sendo stato possibile di richiedere più sollecita risposta, perchè pel vigente nostro regolamento non è concesso di poter ricorrere, come nell'altro ramo del Parlamento, alla interrogazione con risposta per iscritto, ciò che tornerebbe di frequente molto opportuno (*approvazioni*) per rendere meno intempestive le desiderate dichiarazioni da parte del potere esecutivo.

Frattanto presso le aule giudiziarie la questione è stata già discussa, ma poichè è interesse sommo di non creare inutili litigi, e conseguenti dispendi, perciò quale possa essere il concetto che si vuol far prevalere, è mestieri che si eliminino le dubbiezze sulla interpretazione. Con vivo desiderio attendo pertanto la parola autorevole dell'onorevole ministro e se egli propugnerà la tesi più estensiva (che sommamente io non crederei preferibile) sarà sempre tornata cosa opportuna di aver provocato il dibattito per evitare disparità di giudizi, poichè è certo a desiderare che nell'applicazione di questa legislazione eccezionale di guerra, che non ostante le lievi mende che vi si riscontrano, è sempre opera che dimostra la valentia di chi la formulò, non debbano verificarsi troppo gravi difficoltà nella sua applicazione. (*Approvazioni*).

E poichè il Senato mi è così benevolo, e poichè ho domandato la parola anche sul bilancio di grazia e giustizia, assai brevemente mi soffermerò limitando l'esame ad alcune osservazioni che parmi non siano immeritevoli (non ostante l'anormalità del tempo in cui ci troviamo) di essere richiamate all'attenzione dell'onorevole ministro.

Con l'arguzia che lo distingue, l'onor. Guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento diceva che talune questioni che ivi si prospettavano dovevano benevolmente accogliersi, ma accogliersi, *per memoria* soggiungeva, togliendo a prestito quella frase della legge di contabilità che insegna come gli stanziamenti possano farsi *per memoria* senza assumere assoluti e indeclinabili impegni.

Ebbene, seguendo il parere dell'illustre ministro anche io, ma non *per memoria* soltanto, gli farei alcune raccomandazioni nella lusinga che egli possa ravvisarle accettabili e provvedere, se è possibile, con relativa sollecitudine alla loro attuazione.

È certo che nelle attuali condizioni dell'Eu-

ropa e del nostro Paese, non sarebbe cosa agevole provvedere ora a tutte quelle riforme che si reclamano, nè sarebbe possibile di avere la necessaria tranquillità di spirito per ponderosi studi, nè l'onorevole ministro, pressato anche egli da tante e più gravi cure, avrebbe il tempo necessario per accudire allo studio di tutti i problemi che si connettono con l'amministrazione della giustizia. Ma sommessamente sembrami, che costituirebbe preclaro esempio di alto vigore morale, se anche durante questo periodo tanto agitato si desse prova della nostra serenità, non trascurando almeno quelle che dovrebbero costituire le più necessarie ed urgenti riforme, particolarmente per quanto s'attiene ai procedimenti civili, rendendoli più sciolti, meno formalistici, per modo che i nostri connazionali delle terre già fortunatamente redente e di quelle che tra poco saranno a noi ricongiunte, non abbiano nemmeno per questo titolo a confrontare sfavorevolmente la legislazione nostra con quella che essi hanno lasciata.

Dinanzi l'altro ramo del Parlamento, il valentissimo relatore della Giunta generale del bilancio ha invitato l'onorevole ministro a studiare la gravissima questione dell'estensione del fallimento anche in materia civile.

È questo un problema assai complesso, intorno al quale parmi non sia forse il momento d'indugiare. Non ostante la consistenza delle ragioni addotte da quel valentissimo relatore, a sostegno del propugnato assunto, meritevole certo di serio studio, io direi però all'onorevole ministro, che prima di risolvere quella gravissima questione, sarebbe necessario di apportare, il che tornerrebbe agevole fare il più presto, rilevanti modificazioni al titolo I del Libro III del Codice commerciale che tratta del fallimento.

La esperienza quotidiana insegna, che, ad esempio, l'ufficio o la funzione del curatore del fallimento non risponde sufficientemente agli intenti ed ai fini per cui fu istituito.

Se questo ufficio delicatissimo fosse demandato non a liberi professionisti, avvocati o ragionieri, ma ad organi delle pubbliche Amministrazioni, forse i risultati sarebbero spesso più vantaggiosi. Non è a dimenticare che assai di frequente i curatori, mentre in sulle prime si dimostrano quanto mai arcigni contro il fallito, quando il miraggio del concordato si delinea in modo più promettente, e quando sul com-

penso pel curatore non si lesini eccessivamente, mutano l'atteggiamento, ed avviene che essi, anzichè curarsi esclusivamente degli interessi dei creditori, diventano veri e propri patrocinatori dell'operato (*approvazioni*) e fanno anche patti (dice il collega Facheris) talvolta, pur di raggiungere il vagheggiato intento.

Sta bene che a giustificazione del loro zelo essi possano invocare l'art. 830 del Codice di commercio che dichiara che il curatore è tenuto a promuovere con ogni diligenza la conclusione del concordato, ma *est modus in rebus*; e questa saggia disposizione non può servire a pretesto perchè i curatori debbano farsi propugnatori di concordati con percentuali irrisorie (5 o 10 per cento), che spesso poi non vengono nemmeno corrisposte, nè si può tollerare che si ingeneri ormai il concetto che un fallimento chiuso con un 15 per cento è un fallimento che può dirsi abbia dato cospicui risultati.

Ed ancora io solleciterei l'onorevole ministro ad esaminare se non si renda urgente di meglio disciplinare le attuali disposizioni che concernono quei benefici di legge - cancellazione dall'albo dei falliti - che con tanta larghezza i magistrati concedono. Si hanno esempi quotidiani di fallimenti in cui si corrispondono percentuali irrisorie, e nondimeno i Tribunali o le Corti, se i primi giudici vi si rifiutano, con larghezza eccessiva ingiustificata accordano quei benefici, che dovrebbero essere riservati a casi speciali, rimettendoci così nella circolazione commerciale dei valori, che dovrebbero essere eliminati.

Chi ha consumato tutto il suo e pressochè tutto quanto i creditori gli avevano affidato, ha dato per lo meno saggio di tale inettitudine, ove non dimostri in modo preciso che egli a sua volta fu vittima di eccezionali sventure, da non essere cosa prudente che egli possa riprendere un esercizio commerciale che non ha saputo gestire. Che se poi, come spesso avviene, conchiuso il concordato, il fallito che ha corrisposto una insignificante percentuale, riprende il proprio commercio con maggior larghezza, dando così manifesta riprova della inadeguata ed ingiustificata misura del concordato proposto, la concessione dei benefici allora appare un favoreggiamento sia pure involontario dato dal magistrato, alle malefatte del debitore.

L'onorevole ministro che predispose or son parecchi anni, un disegno di legge per le modificazioni al Codice di procedura civile, riconoscerà non vi ha dubbio, - come del pari lo ha accennato l'onorevole relatore della Commissione di finanze - che si impone la necessità di addivenire ad una riforma del detto codice.

Due metodi possono seguirsi: quello della compilazione di un nuovo codice, o più modestamente, ciò che a mio avviso sarebbe preferibile, il ritocco di quelle disposizioni procedurali che hanno dato luogo a maggiori divergenze ed al ripetersi di questioni che ognora si dibattono per non essere state conformemente decise dalle varie Corti regolatrici.

La necessità di queste riforme, la opportunità di eliminare formalità dispendiose ed inutili si rende proprio ora, amo ripeterlo, in cui stanno per unirsi a noi tanti nostri connazionali delle terre soggette al dominio straniero, quanto mai urgente.

E la necessità di rendere più agile, meno farraginoso il procedimento è tanto più sentita in questo momento in cui le spese giudiziali sono pervenute a tale gravezza da riuscire intollerabili.

Che l'onorevole ministro non abbia potuto sottrarsi alle esigenze del suo collega il ministro delle finanze, ed abbia dovuto consentire che le tasse giudiziarie fossero ancora una volta inacerbite, lo si giustifica: ma siamo giunti a un limite in cui, a meno che non si voglia proclamare che in Italia non è più possibile adire le vie giudiziarie per far valere i propri diritti, la spesa è diventata talmente esagerata da non essere suscettibile di ulteriori inasprimenti. Occorre perciò un pronto rimedio, e poichè non è a nutrire lusinga che, aggravate una volta le tasse, vengano più tardi addolcite - ne sono prova quei centesimi addizionali di guerra che come l'edera, si abbarbicarono alla tassa principale senza più lasciarla - è mestieri per altra via di rendere meno dispendioso il procedimento, semplificandolo.

Perchè non è possibile, ad esempio, che per le notificazioni, specie di alcuni atti, non si possa servirsi degli uffici postali anzichè del concorso dell'ufficiale giudiziario che richiede compensi inadeguati al servizio reso, mentre l'ufficiale giudiziario dovrebbe essere retribuito, come

qualsiasi altro ufficiale dello Stato, dallo Stato in conveniente misura.

Queste ed altre osservazioni potrebbero farsi, ma è opportuno limitarle affinché l'onorevole ministro possa tenerne il debito conto.

Nell'altro ramo del Parlamento, si è assai saviamente richiamata la necessità di rendere più gagliardo ed efficace l'istituto della tutela a favore dei minori. Invero se è sempre doveroso che questo istituto si espliciti con la maggiore attività, ora più che mai se ne sentirà l'urgenza, allorchè si dovrà provvedere alle costituzioni delle tutele per quei miseri orfani dei nostri valorosi combattenti caduti per la Patria, orfani che possedendo forse un qualche modesto peculio, hanno tanto maggiormente bisogno di efficacemente essere protetti anche nei loro interessi e di non essere lasciati in balia di se stessi o di persone che abbiano il proposito di sfruttarli.

Invero, nonostante le frequenti ed energiche sollecitazioni dei nostri Procuratori generali, con le quali si richiamano i magistrati dipendenti a costituire e regolare i Consigli di tutela, non per colpa dei magistrati, ma per cause da loro indipendenti, non si riesce a far funzionare correttamente questa istituzione.

Dovranno quindi opportunamente modificarsi quelle disposizioni per renderle più efficaci a proteggere moralmente e materialmente i figli di quei valorosi caduti per la Patria, con la preoccupazione forse che li assillava di lasciare i loro figli dilette privi di quel presidio morale di cui avrebbero avuto certo bisogno. (*Benissimo*). Sarà un impegno d'onore da parte nostra di adempiere al loro voto.

E poichè accenno ai caduti per la Patria, mi consenta il Senato che io rivolga un memore pensiero ai funzionari dell'ordine giudiziario, ai colleghi del fóro, agli ufficiali delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che in gran numero sono accorsi sotto le armi valorosamente combattendo. Molti di essi eroicamente sono caduti per la grandezza della Patria. Sacerdoti e custodi del diritto, hanno tutti sentito accendersi i loro animi di vivissimo sdegno alle offese recate al diritto, ed oggi nei campi di battaglia continuano a compiere come nei loro abbandonati uffici, opera di santa giustizia. (*Vivissime approvazioni*).

Ai caduti il nostro memore e riconoscente omaggio, ai valorosi combattenti il fervido augurio di rivederli presto ritornare ai consueti lavori, lieti per la vittoria pienamente conquistata. (*Approvazioni vivissime; applausi, congratulazioni*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Allorchè pregai l'onorevole senatore Diena di consentire che lo svolgimento della sua interpellanza fosse trasportato nella discussione del bilancio di grazia e giustizia, l'onorevole Diena ricorderà che appunto la discussione di questo bilancio era il primo dei compiti ai quali il Senato era chiamato; di guisa che quel rinvio per sè non doveva portare indugio quanto al tempo, e se indugio c'è stato, lo si deve alle vacanze di poi sopravvenute. Ora, poichè un nuovo indugio (sia pure questa volta più breve) si verifica, io credo di far atto di doverosa cortesia verso il senatore Diena, anticipando la risposta a quella parte del suo importante discorso, che costituisce lo svolgimento dell'interpellanza da lui presentata, riservando la risposta alle altre questioni ch'egli ha trattate al momento in cui si discuterà il bilancio di grazia e giustizia.

Ciò premesso, e limitando - come ho detto - la mia risposta alla sola interpellanza, io credo che le cose dette dall'onorevole senatore Diena si prestino ad una distinzione, quanto al modo di considerarle. Una prima parte riguarda il sapere quale è il diritto di cui usiamo. La seconda contiene, per quanto implicitamente, non dirò una censura, perchè sarebbe parola troppo aspra, specie provenendo le osservazioni da una persona così cortese come l'onorevole senatore Diena, ma delle riserve circa l'utilità e la convenienza delle due soluzioni, che egli, per altro, ritiene, giusta la prima parte del suo discorso, essere per ora da accettarsi.

Per quanto riguarda la prima questione - e cioè, di qual diritto noi oggi usiamo e quale è la portata delle disposizioni vigenti, e più particolarmente ancora del decreto luogotenenziale, secondo nell'ordine di tempo, che ha consentito la dilazione della scadenza delle cambiali, con tutte le sue conseguenze, fra le quali è appunto da comprendersi quella di tenere in

sospeso ancora l'azione di regresso verso tutti i coobbligati, - io credo di poter rispondere all'onorevole senatore Diena che io non credo il dubbio possa esistere, o quanto meno che non possa trattarsi di un dubbio grave, dappoichè se il dubbio potesse esistere e fosse di tanta gravità, io troverei una grande ragione di convenienza per astenermi dall'interloquire. Ad un giurista del valore dell'onorevole senatore Diena e a tanti altri eminenti giuristi che qui siedono, io non debbo spiegare due cose. L'una, che chi dice diritto dice controversia. Bisogna, infatti, essere semplicista od ignaro per credere che possa darsi una formulazione di norma che non dia luogo a controversie. L'altra, poi, che quando noi siamo nella zona del diritto controverso, è lecito ad ognuno di esprimere un'opinione, meno che ad una sola persona, la quale viene a trovarsi nella condizione di quei cardinali, che, secondo il diritto canonico, hanno la bocca chiusa; e quest'unica persona è per l'appunto il Guardasigilli, dappoichè la manifestazione dell'opinione sua su di una questione di diritto controverso potrebbe rappresentare una forma indiretta, non dirò d'ingerenza, non dirò di pressione, ma quanto meno di dubbio per le deliberazioni dell'autorità giudiziaria. Orbene, io non ho creduto che ci si trovi innanzi a questo pregiudizio, e ne è prova la circolare cui ha alluso l'onorevole senatore Diena, la quale presuppone la questione risolta in una determinata maniera. E che il dubbio vada subito risolto, risulta, secondo me, dalla lettura della disposizione.

L'onorevole Diena ha fatto un'osservazione, com'è naturale da parte di lui, assai acuta; ed ha quindi enunciato un motivo di possibile dubbio in quanto ha detto: la disposizione dell'art. 13, che sarebbe la sede della materia in discussione, si trova in un documento, il quale, in rapporto al primo decreto del 27 maggio, che pose i principi generali, si può qualificare come un regolamento di attuazione. Ed allora, se qui sovvenissero i criteri dell'ermeneutica, non si potrebbe un istituto *ex novo* riscontrare nel regolamento di esecuzione, quando il principio mancasse nel documento di base; e sarebbe questa davvero una grave ragione di dubbio. Ma è da osservare, però - e il senatore Diena l'ha riconosciuto - che noi versiamo qui in tema di una legislazione eccezionale di pieni poteri, per cui la

competenza da cui emanò il primo decreto è perfettamente pari alla competenza donde emanò il secondo. La questione avrebbe grandissima importanza, ove riscontrassimo qui un regolamento nel senso proprio dell'espressione: cioè, come un atto emanante dal potere esecutivo nei rispetti di una legge, atto emanante dal Parlamento; ma nel caso attuale, invece, trattandosi di due decreti luogotenenziali sulla formola dei pieni poteri, vi è perfetta competenza nell'un caso e nell'altro, anche se l'art. 13 del secondo provvedimento si voglia interpretare come modificativo. La questione è quindi risolta. Riferiamoci, pertanto, al testo dell'art. 13, dove si legge: « Se il commerciante che chiegga la dilazione dei pagamenti, ecc. . . ». Dice il senatore Diena: ma la dilazione dei pagamenti ha una portata soggettiva, si riferisce ad una condizione personale del debitore; mentre quando voi fermate l'effetto della scadenza della cambiale verso i coobbligati, tra cui alcuni possono non trovarsi, anzi ordinariamente avviene che non si trovino, nella condizione personale che ha acconsentito la dilazione a favore del debitore, allora non si spiega più perchè si conceda la dilazione. Io qui, dovendo fare un lavoro di pura interpretazione, mi limito a dire: allorchè si stabilisce: « un commerciante che chiede la dilazione dei pagamenti », si pone una ipotesi, perchè tutto l'istituto della moratoria muove dal fatto che un commerciante chieda la dilazione: ciò viene dal Codice, ed io ho cercato di mantenere la terminologia del Codice del 1882, perchè quella aveva per sè già una dottrina, già una giurisprudenza formata intorno ad essa. Ora qui è solo per stabilire l'ipotesi, da cui l'articolo muove.

Se il commerciante chiede una dilazione nel pagamento di un' obbligazione cambiaria, e il presidente o il pretore posson prorogare la scadenza della cambiale, non credo si possa dubitare che trattasi della dilazione non del pagamento ma della scadenza, e che, prorogato l'effetto della scadenza, esso è prorogato per tutti, perchè se la cambiale non è scaduta non si può parlare di protesto, e, quindi, di atti di regresso. Ciò malgrado, come se questa formula non bastasse di per sè a togliere il dubbio, io (rendendomi conto delle osservazioni dell'onorevole Diena e per prevenire possibili dubbi ed obiezioni) ho fatto tutto il possibile

in questo articolo per esser chiaro, benchè si vede, però, che per quanto si faccia non si riesce mai ad esser chiari abbastanza. L'articolo, adunque, continua: « Gli effetti cambiari i cui termini di scadenza siano stati prorogati, non debbono essere rinnovati » (Anche qui — com'è ovvio — si conferma la portata generale) « e conservano la loro piena efficacia fino alla scadenza del termine prorogato ».

È così confermato il concetto che l'effetto della dilazione comprende tutte le necessarie conseguenze. E non basta; viene il capoverso finale, onorevole Diena, il quale più non poteva dire, perchè il dubbio non sorgesse.

« Il protesto per mancato pagamento, nei casi richiesti dalla legge, deve elevarsi soltanto alla scadenza di quest'ultimo termine ».

Se non c'è protesto, come ci può essere azione di rivalsa?

Per *jure condito*, per *jure quo utimur*, qui si è voluto affermar decisamente il concetto della dilazione dell'effetto cambiario, e quindi estenderne tutte le conseguenze anche nei riguardi di tutti i coobbligati.

Ma si è fatto bene o si è fatto male? Qui viene la seconda questione, che non troverebbe luogo davanti ad un collegio di giudici, che devono giudicare *secundum leges* e non *de legibus*, ma che trova, invece, il suo luogo opportuno davanti ad un' assemblea legislativa, davanti alla quale il ministro viene con la sua piena responsabilità (trattandosi di poteri a lui delegati dal Parlamento) per rispondere alla questione: se, cioè, sia stato oppur no utile il consentire che la dilazione si estenda non al solo pagamento, ma anche all'effetto, e quindi che le relative conseguenze valgano per tutti i sottoscrittori e coobbligati. A questo proposito, io debbo riferirmi ad un precedente storico.

Io ho avuto questa stella (che non posso decidermi a chiamar fortunata) di aver dovuto legiferare in via eccezionale o straordinaria, in due contingenze gravissime: l'attuale per la guerra, e quella, tremenda al ricordo, del terremoto di Messina, che forse ai fini degli sconvolgimenti giuridici, produsse effetti ancor più profondi che non la guerra stessa. Ora, nei provvedimenti adottati pel terremoto di Messina, fu compreso l'istituto della dilazione dell'esecuzione delle obbligazioni, appunto in considerazione dello stato in cui si trovavano le

aziende commerciali nei paesi devastati; ma per ciò che riguarda le cambiali, fu accolta la soluzione che l'onorevole Diena caldeggia: cioè, di limitar la proroga soltanto al pagamento delle cambiali, restando quindi la obbligazione di tutti gli altri sottoscrittori.

Ebbene, questo sistema, onorevole Diena, non fece buona prova; e dovendo ora riprodurre la disposizione a proposito della guerra, io ho avuto (e su ciò richiamo tutta l'attenzione dell'onorevole Diena) vive premure da parte di coloro che vivono più intimamente la vita commerciale e bancaria del Paese, perchè fosse consentita la dilazione della scadenza della cambiale, oltre che quella del pagamento. Per altro - dico di passaggio - ho dato al magistrato due possibilità: non ho imposta soltanto la dilazione del pagamento, ma ho fatto in modo che, secondo i casi, il magistrato possa concedere la dilazione del pagamento o la dilazione della scadenza.

Quale è la ragione, la cui portata è interamente pratica, onorevole Diena? E qui debbo fare ancora un'avvertenza. Nell'assolvere il compito ponderoso di questa legislazione a tiro rapidissimo (se mi si permette l'espressione balistica) sotto la pressione immediata delle emergenze e delle esigenze sociali, il ministro, per fare quanto meno peggio può il dover suo, cerca di aver contatti immediati con coloro che vivono la vita reale di questi rapporti. Io - lo dichiaro - non ho alcuna esperienza personale in materia bancaria; ma mi procuro i chiarimenti dalle persone competenti, e furono, onorevole Diena, proprio le banche (a lei sembrerà, forse, la cosa alquanto strana) e le migliori banche, proprio le banche di emissione che mi hanno fatto presente verbalmente e per iscritto (ho documenti in proposito) il desiderio che la dilazione si estendesse addirittura alla scadenza.

Quale è la ragione? A prima vista, può sembrare strano questo desiderio delle banche, e sembrerebbe più naturale, invece, l'ipotesi fatta dall'onorevole Diena. Questi diceva: ma come? il banchiere, allorchè è venuta la scadenza e l'obbligato principale non può momentaneamente pagare, mentre i coobbligati si trovano in condizioni di poter pagare, il banchiere deve certo preferire di esser subito pagato! Eppure, la pratica ha ragione di tutte

le deduzioni dialettiche, e nella pratica si è avverato questo: che le Banche hanno una clientela che, per quanto è possibile, non vogliono alienarsi e verso la quale non vogliono usare trattamenti aspri, iniqui e urtanti. Allorchè Tizio si è obbligato, e si è obbligato insieme con altre persone che fanno da avallante o da garante di una cambiale, si comprende bene che, non pagando l'obbligato, l'avallante è esposto e deve pagare; ma diversa è la condizione dell'obbligato sottoscrittore, del quale ancora non si sa se potrà o non potrà pagare.

Sarebbe certamente conforme alla legge, quando l'obbligato non paga, di far pagare il coobbligato; ma siccome non si sa se l'obbligato pagherà o non pagherà, non vale il ricorso alla ipotesi del fallimento. In questa ipotesi, si sa che il commerciante non paga; mentre nel caso nostro questa certezza non c'è, anzi l'istituto riposa sulla dimostrazione della prevalenza dell'attivo sul passivo, ed obbligare il sottoscrittore a pagare quando ancora non si è verificata l'ipotesi della non solvenza, è una durezza che le Banche non vogliono commettere e non commettono. Or, in mancanza della disposizione citata, che cosa praticamente accadeva? Accadeva che le Banche consentivano agli altri coobbligati una rinnovazione dell'effetto; ed allora seguivano delle complicazioni. Prima di tutto, il protesto era necessario, quindi una spesa; ed il senatore Diena ha spezzato brillantemente una lancia contro la esacerbazione delle spese, ed ecco adunque una buona occasione per impedire una spesa inutile.

Si verificavano, in secondo luogo, una complicazione e la possibilità di dimenticanze; in terzo luogo la creazione (e questa era ciò che più dispiaceva anche alle Banche) la creazione di un effetto in sostituzione di un altro, del quale però non aveva tutte le garanzie, perchè l'effetto non poteva essere uguale al precedente, essendo uno dei sottoscrittori, e precisamente l'obbligato, impossibilitato a firmare perchè sotto moratoria; ed infine altri inconvenienti di altro genere.

Per quanto possa repugnare alla teoria astratta, praticamente avviene che le Banche ammettano (come si dice con voce barbara) la decurtazione della cambiale mediante rinnovazioni successive per cifre minori: nel caso della

moratoria, questa decurtazione diventava impossibile, non potendosi rinnovare l'effetto, come era, appunto perchè uno dei coobbligati si trovava in moratoria.

Per tutte queste ragioni, che io ho apprese da persone autorevoli e competenti, si manifestò al Governo l'utilità in riguardo agl'interessi generali del commercio e delle stesse Banche di consentire in una maniera facoltativa (perchè non trattasi di una disposizione obbligatoria) oltre la dilazione del pagamento, anche la dilazione della cambiale; e perciò io l'ho consentita. E, on. Diena, io credo di aver la coscienza tranquilla su questo punto; anzi dirò, l'avevo tranquilla anche prima del suo discorso di oggi. Poichè do al suo dissenso una grandissima importanza ed autorità; ma francamente, eccettuata questa sua parola di oggi, autorevole e discordante, io debbo dichiarare che a me cui continuamente giungono lamenti e doglianze di tutta la gente, che pur troppo i nostri provvedimenti vengono in qualche modo a molestare e turbare nei suoi interessi, finora un sol lamento, una sola doglianza per questa dilazione di scadenza cambiaria non è pervenuta. Mentre invece, posso assicurare che per il regime analogamente costituito nei paesi devastati dal terremoto, dove la dilazione fu consentita solo pel pagamento, numerosi lamenti si sollevarono.

Io spero che l'on. Diena si dichiari soddisfatto; e voglio crederlo senz'altro per ciò che riguarda la prima parte, del *jus condito*. Lo ringrazio poi delle parole così gentili che ha avute verso di me per quanto riguarda quest'opera legislativa: a proposito della quale, sebbene essa si sia dovuta così frettolosamente compiere sotto lo stimolo della necessità, credo di non eccedere in orgoglio e di non peccare d'immodestia se dirò questo: che se la guardiamo all'atto pratico, e considerandola dalle controversie, cui ha dato luogo, e dai dubbi sollevati in proposito, reputo che le controversie e i dubbi non superino la media di quelli cui hanno dato e danno luogo continuamente tutti i provvedimenti legislativi, anche quelli più a lungo e pacatamente meditati ed elaborati. È stata questa un'improbata fatica, e l'on. Diena ben lo comprende; onde la parola di lode, che mi viene da lui in quest'Aula, rappresenta per il ministro un grande compenso e un grande conforto. (*Approvazioni*).

Per la salute del senatore Pessina.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ci giunge in questo momento, mentre siamo qui occupati di diritto e di giustizia, una notizia che assai ci addolora. Il decano dei giuristi italiani, l'illustre Pessina, versa in condizioni non felici di salute. Io credo di rendermi interprete di tutto il Senato augurando all'illustre uomo ancora molti anni di vita, e prego il nostro Presidente di volere, anche a nome del Senato, informarsi della preziosa salute dell'illustre collega. (*Approvazioni*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo con tutto il cuore alle parole e ai voti espressi dall'onorevole senatore Scialoja, a nome del Governo e mio. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ho già disposto perchè siano telegraficamente domandate notizie della salute del collega Pessina, e mi farò premura di manifestargli gli auguri del Senato ai quali pienamente mi associo, affinchè egli sia lungamente conservato alla Patria ed al Senato. (*Approvazioni*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione « Sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1915-16 ».

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Devo ringraziare innanzi tutto l'onorevole ministro per le cortesi parole a mio riguardo, ma devo altresì dichiarare che nonostante l'abilità somma che egli ha nel presentare la questione e nell'obiettare, questa volta artificiosamente la ha alquanto girata e non ha direttamente incontrato il punto sul quale particolarmente io mi soffermavo.

Io non discuto, nè ho mai mossa eccezione sulla legalità dell'art. 13 del secondo decreto 25 luglio 1915: poichè sarebbe insostenibile l'affermare la incostituzionalità della detta disposizione pur mettendola in raffronto con il primo decreto, dal momento che i due provvedimenti emanano dalla stessa autorità, investita per la legge 22 maggio 1915 dei pieni

poteri in materia legislativa. Ciò che io oppongo si è, che mentre così con il primo come con il secondo decreto si è posto come caposaldo di non doversi accordare la dilazione dei pagamenti, se non per considerazioni soggettive nei riguardi della persona del debitore, con la disposizione dell'art. 13 del secondo decreto, ma più particolarmente con la Circolare 6 settembre 1915, si abbandona in modo assoluto cotesto principio.

Invero ove la disposizione dell'art. 13 sia interpretata così estensivamente, come ritiene di fare l'onorevole ministro, a mio sommo avviso, si sconvolge lo spirito che informa i decreti.

Si soggiunge che l'art. 13 nella sua seconda parte è chiarissimo: ma tale pretesa perspicuità non conduce necessariamente alla conclusione che la facoltativa proroga della scadenza, consentita per ragioni personali all'emittente od accettante, si estenda anche a tutti gli altri coobbligati.

La disposizione invece può trovare applicazione quando si tratti di un emittente di un vaglia cambiario all'ordine di determinata persona, che ne sia il prenditore e il possessore, ed in tale ipotesi, ben si comprende che la proroga della scadenza equivalga alla dilazione del pagamento, non essendovi altri coobbligati, e torni anzi opportuno ove si tratti di effetto domiciliato, di adottare la forma della proroga, anziché quella della dilazione per evitare la spesa del protesto.

Ma qualora l'effetto porti altresì le firme di persone obbligate in via di regresso o per avallo, forse che l'articolo tredici del detto decreto estende anche a loro riguardo la proroga?

Aggiunge l'onorevole ministro che egli si è ispirato al concetto che informava l'istituto della abolita moratoria regolata dal Codice di commercio del 1882, ma mi si consenta che io risponda che, appunto ispirandosi a quelle disposizioni di legge, doveva trarsi la conseguenza che il provvedimento non potesse avere applicazione estensiva e dovesse limitarsi soltanto a favore di colui che la moratoria aveva ottenuta.

Si aggiunge che quando si trattò del terremoto di Messina, che fu certamente un immane disastro, si riconobbe allora come sarebbe stato

più opportuno di attuare il metodo della proroga della scadenza, anziché quello della dilazione dei pagamenti. Io non sono in grado di affermare, se in quel grave sinistro fosse preferibile di attuare l'una piuttosto che l'altra forma; osservo che in quella triste congiuntura, essendo probabilmente pressochè tutti i coobbligati dei vari effetti ivi emessi od accettati, danneggiati dall'irreparabile disastro, poteva ravvisarsi più consentaneo di attuare un provvedimento che avesse la maggiore estensibilità; ma nel caso attuale poichè tanto per la dilazione dei pagamenti, che per la eccezionale proroga delle scadenze, si sono richieste condizioni soggettive particolari e perchè il riscontrarsi di dette condizioni nei riguardi dell'emittente o dell'accettante, non comprova che queste sussistano anche in confronto dei coobbligati; così l'applicazione estensiva viene a contraddire al concetto informatore dei decreti, potendo il beneficio in tal modo essere accordato anche a coloro che per nessun titolo ne siano meritevoli.

Ma ciò che rende la condizione più grave si è quella della indeterminatezza del termine con cui la proroga può essere accordata. Se si fosse stabilito di concedere una proroga per un periodo breve, salvo a rinnovarla eventualmente alla scadenza, il pregiudizio pel possessore della cambiale non presenterebbe così gravi conseguenze, ma poichè la disposizione lascia alla discrezione del magistrato di applicare il termine massimo e poichè, ciò che più monta, la proroga della scadenza che secondo l'articolo 13 doveva costituire l'eccezione, dovrebbe diventare la regola per la circolare suindicata, è manifesto che l'applicazione estensiva, può portare pregiudizi di non lieve momento.

Io non so se tutti gli Istituti bancari saranno soddisfatti e tranquilli dell'accennata interpretazione. Forse gli Istituti che hanno manifestato i loro desideri all'onorevole ministro, ravviseranno essere ciò più opportuno, ma gli Istituti minori, quelli in cui è largo il concorso ed il movimento dei depositi, ed ove più urge avere a disposizione il denaro investito nello sconto delle cambiali per le fissate scadenze, avranno per un lungo periodo il loro portafoglio non esigibile, mentre la realizzazione avrebbe potuto rendersi agevole, se gli altri coobbligati, che non hanno titolo per invocare la proroga della sca-

denza, fossero tenuti ad adempiere l'assunto impegno.

In ogni modo io sono lieto di avere udito il pensiero dell'onorevole ministro e le ragioni, che a suo avviso lo sorreggono, e perciò mentre lo ringrazio per la benevola sua risposta e per le cortesi espressioni che egli mi ha indirizzate, mi lusingo in altra occasione di poter essere maggiormente sedotto dalla smagliante sua parola e dalle sempre sue ornate argomentazioni. (*Approprazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tamassia.

TAMASSIA. Data l'ora già abbastanza tarda, non voglio tediare il Senato con una discussione di carattere puramente scientifico. Pregherei perciò che la discussione sul bilancio di grazia e giustizia fosse rinviata al giorno in cui riprenderemo i nostri lavori, tanto più che l'indugio sarà di breve durata.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore che cosa ne pensa della proposta del senatore Tamassia.

SCIALOJA, *relatore*. Anche a nome dei miei colleghi della Commissione di finanze, credo che la discussione possa continuare, così, alla ripresa dei nostri lavori essa potrà essere esaurita in una o due sedute.

PRESIDENTE. Rinuncia alla parola l'onorevole senatore Tamassia?

TAMASSIA. Avuto riguardo al tempo e alla materia che dovrei svolgere, prego il Senato di volermi consentire di parlare per il primo quando alla prossima seduta riprenderemo in esame questo bilancio. Così libero per ora il Senato dalla noia della mia parola.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, la domanda dell'onorevole senatore Tamassia s'intenderà accolta.

Do quindi facoltà di parlare al secondo iscritto, onorevole senatore Pellerano.

PELLERANO. Ho domandato la parola per ripetere due raccomandazioni che feci nell'altro ramo del Parlamento nella discussione di questo bilancio per le spese dell'esercizio finanziario 1913-14, nella speranza di essere più fortunato questa volta e di avere esplicite ed esaurienti dichiarazioni dall'onorevole ministro.

Raccomandai allora la riforma del Codice di procedura civile e rammentai a titolo di onore

il disegno di legge presentato dall'onorevole Orlando, quando era ministro nel 1909. Lessi allora un brano che si trova nella relazione che precede il disegno di legge e che a me piace rileggere ancora.

Diceva dunque l'onorevole Orlando in questa relazione: « Nessun sistema processuale, è quanto il nostro irto di insidie e sprovvisto di mezzi per far prevalere la tutela effettiva del diritto e della buona fede verso un formalismo altrettanto imperioso, come poco giustificato ». In questo periodo vi è la sintesi della critica del nostro Codice vigente ed io non ho bisogno di ripetere a voi, onorevole ministro, che ne siete più di me persuaso, gli argomenti che provano la necessità della riforma; quindi mi limiterò a pregarvi di ripresentare con sollecitudine all'esame dell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge con le modificazioni e aggiunte che l'esperienza ha suggerito. Sarà degno di noi il far vedere che in mezzo alla guerra pensiamo a migliorare la nostra legislazione.

L'altra raccomandazione che feci allora e ripeto oggi, è l'abolizione dell'autorizzazione maritale.

Fra i diversi progetti che si hanno in questa materia mi piace di rammentare quello molto pregevole del nostro relatore senatore Scialoja, presentato al Senato nel dicembre 1912.

La questione deve ormai essere esaurita, perchè noi non possiamo continuare ad avere una disposizione che non si trova in quasi nessuna altra legislazione straniera, tanto più che abbiamo avuta la prova fatta nelle provincie lombarde, dove non vi era questa disposizione e dove gli scrittori di diritto hanno attestato che dalla libertà lasciata alle donne di disporre dei loro beni non è venuto pregiudizio.

Ma, oggi a me pare che l'abolizione dell'autorizzazione maritale sia anche un dovere sociale, un vero atto di gratitudine verso la donna. Le donne italiane, in questa guerra, hanno dimostrato serietà di propositi e patriottismo superiori ad ogni elogio. Esse si sono trasformate in infermiere, in tramviere, in brumiste, hanno sopportato in silenzio il loro grande dolore, quando hanno assistito alla partenza dei loro mariti e dei loro figli. È un'altra rivelazione che noi abbiamo avuto in questa guerra. La donna è divenuta più bella, più grande. Ed io francamente credo che noi dobbiamo dimo-

strare alle donne la nostra viva riconoscenza parificandola all'uomo nei diritti civili. (*Bene*).

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Nella relazione dell'eminente giurista senatore Scialoja, trovo queste parole: «Sembra poi al relatore che lo stato di guerra non debba distogliere il pensiero dalla riforma generale della nostra legislazione generale, sostanziale e formale».

Io mi permetto di esprimere lo stesso avviso, tanto più che la durata di questa guerra, come dice lo stesso onorevole relatore, dovrà essere necessariamente lunga, e non vi sarebbe ragione, perchè, mentre si combatte, fortunatamente al di là dei nostri confini, sia interrotta l'opera di riforma della nostra legislazione in quelle parti in cui più evidenti ne appaiono i difetti.

Forse sarà tale anche l'avviso del nostro illustre Guardasigilli, il quale, e questa volta, e nel precedente Ministero di cui fece parte, ha sempre dato ogni sua cura al miglioramento della nostra legislazione.

Ora, in alcune riforme che sembrano particolarmente urgenti, vi è tra i giuristi largo consenso, se non unanimità completa. E l'onorevole Diena ha molto bene, e molto opportunamente, accennato ad alcuni di cotesti punti.

Ma ve ne sono altri non meno importanti. Ed io vorrei ricordare la riforma dei giudizi di delibazione per l'esecutorietà delle sentenze straniere, onde sia in qualche modo risolta la grave questione. Oggi non sono in alcun modo tutelati i diritti dei cittadini italiani, i quali si trovano sottoposti all'assoluto arbitrio di giudici stranieri, se pure cotesti giudici appartengono a nazioni di cultura inferiore, di civiltà molto dubbia, la cui organizzazione giudiziaria non sia tale da ispirare alcuna fiducia.

Come è noto, la nostra legislazione obbliga il giudice italiano a dare esecuzione a qualunque sentenza di giudice straniero, purchè siano state osservate determinate forme, e senza che il nostro giudice possa fare alcun esame in merito, ancorchè sia evidente l'errore o la ingiustizia della decisione, ed ancorchè il cittadino italiano non abbia avuto notizia della citazione, o non sia stato in grado di difendersi.

Su questo punto, dopo molte discussioni che hanno avuto luogo nella Commissione di stati-

stica e legislazione, ed aggiungerò, anche nell'Accademia Reale di scienze morali e politiche di Napoli, ho presentato, d'accordo con alcuni colleghi (Mazziotti, Perla e Rolandi-Ricci) un disegno di legge che è stato già annunziato nella seduta di ieri, e per il quale noi speriamo d'incontrare il favore dell'onorevole Guardasigilli e quello del Senato.

Fra molte altre cose, sembrerebbe urgente anche una legge per disciplinare la professione di avvocato e di procuratore.

Su di ciò esiste già uno studio largamente e profondamente fatto da una Commissione presieduta dal nostro collega Gui, e il progetto preparatorio credo che sia già stato presentato al Guardasigilli.

Ora io, per mostrare la necessità che questo progetto sia presto sottoposto al Parlamento, mi fermerò su di un punto solo: l'ammissione all'esercizio presso le Corti di cassazione. E qui osservo che la carica di avvocato presso una delle Corti di cassazione (giacchè ne abbiamo cinque in Italia), dovrebbe essere considerata come il coronamento della carriera di avvocato; essa dovrebbe avere una particolare importanza per la qualità delle persone, a garanzia dei diritti delle parti e della serietà dei giudizi, perchè, nell'interesse dei contendenti, siano evitati inutili litigi, e nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, siano messi da banda i ricorsi infondati, o appoggiati su evidenti cavilli, onde la Corte suprema abbia maggior agio di approfondire, di dedicare maggior tempo e studio alle vere grandi questioni giuridiche, tolte di mezzo tutte quelle che di giuridico non hanno neppure l'apparenza.

Così accade in Francia, dove, come è noto, quel grado non si può ottenere se non dopo lunghissimi anni, e pochi sono gli eletti, perchè non vi sono che 60 posti di avvocato presso la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato. Il numero è chiuso, non si può mai oltrepassare. Perchè l'avvocato possa aspirare a questa alta carica, bisogna che diventi vacante uno dei 60 posti, e bisogna che egli comperi l'ufficio, perchè questo è considerato come proprietà del titolare. Ma ciò non basta; il candidato deve sottoporsi all'esame di una speciale Commissione, e come mi scrive da Parigi un amico che ho interrogato su questo punto, questo esame è particolarmente difficile. Oltre di ciò, si ri-

chiedono prove di onorabilità, si richiede quella di una lunga pratica fatta presso uno degli avvocati già esercenti presso la Corte di cassazione. Ma perchè tutto ciò? Perchè con queste difficoltà di nomina, alle quali bisogna aggiungere l'approvazione del Governo (perchè non si è nominati avvocati presso la Corte di cassazione senza un decreto del Presidente della Repubblica), con tutto ciò, si ha un insieme di garanzie al quale quel foro speciale deve la sua fama ben giustificata di sapere e di onorabilità.

Da noi invece, qualunque avvocato, dopo soli cinque anni di esercizio fatto Dio sa come, può essere iscritto all'albo della Corte suprema, senza alcun'altra condizione. Ed accade spesso che un avvocato di piccolo paese, il quale ha sostenuto, e perduto, una causa in prima istanza, e poi in Corte d'appello, domanda per questa occasione, l'iscrizione presso una Corte di cassazione, dove probabilmente non comparirà più mai.

Tutto ciò non è serio. La grande facilità con cui si può essere iscritti, fa sì che il numero di questi avvocati è sterminato. Ad esempio, presso la Corte di cassazione di Torino, della quale ho l'onore di essere procuratore generale, vi sono in questo momento 1710 avvocati, ed ogni giorno se ne aggiunge poi qualche altro. Il numero non è minore, certamente presso le altre Corti.

Si son già fatte, come ho detto, delle proposte; nel progetto presentato dalla Commissione presieduta dall'on. Gui, si era elevata la durata dell'esercizio necessario per conferire questa carica, da cinque a dieci anni; ma in seguito alle osservazioni fatte, si è nuovamente ridotto questo tempo a soli otto anni. Ebbene, siano otto o dieci anni, ciò è poco importante, purchè si prolunghi in una misura apprezzabile la durata dell'esercizio precedente; ma ciò a parer mio non basta, io credo che si debbano richiedere altre garanzie, e desidererei che anche da noi, come in Francia, si istituisse un esame molto serio presso Commissioni speciali; e desidererei, inoltre, che si domandassero informazioni sulla onorabilità del candidato. Ed infine, troverei anche opportuno che, per l'iscrizione nell'albo della Corte suprema, una tassa fosse imposta, in una misura abbastanza sensibile. In tal modo, io credo, si risolleverebbe

l'ufficio, con grande vantaggio dell'amministrazione della giustizia e del decoro della classe degli avvocati, ed anche un poco col vantaggio dell'erario dello Stato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bensa.

BENSA. Onorevoli colleghi! Il Senato del Regno ha iniziato la discussione dei bilanci da quello della giustizia; e sia questo di buon augurio in mezzo al fragore delle armi e alle lotte gloriose che il nostro Paese combatte contro la colossale prepotenza della forza bruta. Ordinariamente è questa la sede in cui si formulano voti, si svolgono dottrine per riforme legislative attinenti in ispecie alla parte tecnica del diritto. La bontà del diritto è uno dei supremi bisogni sociali, e d'altra parte i cultori del giure abbondano nelle assemblee legislative e naturalmente in occasione di questo bilancio essi trovano campo alla manifestazione delle loro idee.

Certamente nell'ora che volge non è propizia l'occasione ad intenti riformatori; *maiora premunt*. Non solo non si possono avere riforme giuridiche fondamentali ora, ma è probabile che non se ne potranno avere per un certo tempo anche dopo chiuso il tempio di Giano, perchè cose più urgenti esauriranno il tempo e l'attività delle Camere.

Peraltro, nonostante questo, e forse appunto per questo, io penso che non sia inopportuno richiamare l'attenzione del Guardasigilli sopra un ordine di provvedimenti che non sarebbero incompatibili con l'indole del momento che attraversiamo, e che dall'allontanarsi anzi della probabilità di imminenti riforme *ab initio*, possano essere resi maggiormente necessari. Noi sappiamo tutti che nell'interpretazione, nell'applicazione dei nostri Codici (parlo almeno di quelli che hanno già una lunga vita, e quindi di tutti, ad eccezione di quello recente di procedura penale) vi sono certe questioni che si ripresentano con una pertinace, direi quasi con una disperata insistenza. La vita pratica ne dà il materiale, l'incertezza o il silenzio della legge danno la difficoltà dell'applicazione della norma giuridica.

Diceva testè l'onorevole ministro: stolto chi pensasse di bandire la controversia dal campo del diritto! E non sarò certo io a contraddirlo. Ma quando alcune controversie diventano per

così dire una malattia cronica della giurisprudenza, ciò dimostra che il bisogno pratico dell'intervento legislativo sussiste; bisogno che corrisponde non solo a quell'ideale dell'allontanamento dei litigi in cui tutti siamo concordi, anche quelli che vivono quotidianamente nel litigio, ma anche a quell'aspirazione alla sicurezza, che è una delle ragioni supreme dell'esistenza stessa del diritto.

La prima necessità del cittadino è di sapere, quale è lo *jus quo ulitur*; è il principio che ha fatto sanzionare la irretroattività della legge, e il rispetto ai diritti acquisiti. Ora, come dicevo, vi sono certe controversie croniche sopra cui non si è riusciti alla formazione del *jus receptum*. Coll'aiuto della pluralità delle Cassazioni, la divergenza sull'interpretazione si acuisce ed aumenta, ma del resto anche nella giurisdizione di un'unica Cassazione, avviene non di rado che dopo un certo numero di anni, durante i quali si è seguito un determinato indirizzo, l'indirizzo muta, direi quasi a premio dell'ultimo superstite tra coloro che hanno avuto il coraggio di nuotare contro corrente. Ora che questo si verifichi in questioni che emergono di quando in quando, è un evento inseparabile dell'amministrazione del diritto; ma quando si ripete per questione che risorgono ad ogni piè sospinto e rimangono sempre controverse, allora il disagio aumenta a mille doppi.

Tutti ricordano, a cagion d'esempio, la classica controversia di diritto civile tra i fautori della quota di fatto e della quota di diritto nella successione intestata dei fratelli unilaterali. La legge dice che costoro prendono la metà della quota che spetta ai germani, ed alcuni la intendono nel senso di metà della quota che loro spetterebbe se fossero germani, altri di metà della quota che i germani effettivamente percepiscono in concreto: lo che, per fermarci alla più semplice ipotesi di concorso di un germano con un unilaterale, attribuisce loro rispettivamente tre quarti ed un quarto, oppure due terzi ed un terzo. Ora avviene, che chi vive nel distretto della Cassazione di Torino è un uterino al 25 per cento; chi vive nel distretto della Cassazione di Firenze è un consanguineo al 33,3, ecc. E questo indefinitamente, fino a che per avventura tra le due Corti non avvenga uno scambio, per cui le cifre diventino reciproche.

Perchè questo? Perchè non si deve sapere una buona volta se è l'una o l'altra cifra quella che deve presiedere al riparto della successione?

Uguale e non mai terminata controversia in materia processuale, tra coloro che sostengono gli uni la lista multipla e gli altri la lista unica in tema di denuncia di testimoni. Perchè non si deve arrivare, e sarebbe molto facile arrivarci, al punto in cui il litigante sappia se per denunziare i suoi testimoni è ancora in tempo od è decaduto, in mezzo a risposte così discordanti che gli danno magistrati e giuristi?

E gli esempi potrebbero moltiplicarsi in grandissima copia, nell'applicazione del codice di commercio, in quello penale e così via dicendo.

Ora in questa materia è anche notorio che quasi mai la vera questione di principio viene in campo: i principi nella legge ci sono, e più o meno si sa quali sono le chiavi di volta del nostro edificio giuridico. Si tratta di dettagli di legge positive, e quindi non sarebbe un gran male per nessuno, anche di fronte alla discordia delle opinioni, il vedere risolta la controversia, sia pure nel senso che non corrisponda alla propria opinione. L'essenziale è che la controversia sia risolta. Se il fratello uterino prenderà il terzo o prenderà il quarto della successione, non cascherà il mondo, nè nell'uno nè nell'altro caso; ma, non dico cascherà, ma certo scricchiolerà un pochino, se in queste successioni non si saprà mai con certezza che cosa spetti all'interessato. È intollerabile che in un medesimo Stato, in cui la legge è eguale per tutti, si applichino criteri così diversi.

Questo fatto ha già da lungo tempo suggerito a molti il pensiero dell'intervento della interpretazione autentica del legislatore. Giustamente il nostro Statuto fondamentale fa esplicita menzione di questa potestà del potere legislativo, che in modo obbligatorio per tutti può esercitare una funzione ermeneutica, la quale ha per risultato immediato di provvedere alla sicurezza dei cittadini, e nello stesso tempo di astenersi anche da mutamenti fondamentali; i quali mentre rimediano molte volte o almeno intendono rimediare a mali che si conoscono, d'altra parte poi, contro le previsioni degli autori del rimedio, ne creano talora di quelli che non si sospettavano; mentre il colmare una lacuna, il dissipare un dubbio,

non può che produrre dei vantaggi, senza essere foriero di alcun inconveniente. Vi sono paesi anzi in cui questa funzione, in via di revisione del diritto esistente, viene esercitata periodicamente, in virtù di disposizioni generali: cito ad esempio la Spagna.

L'onorevole senatore Scialoja, ora relatore del bilancio, quando era ministro della giustizia, aveva manifestato il proposito di proporre un disegno di legge in questo senso, ed ebbe anche occasione, con l'autorevolezza e l'acume che lo distinguono, di svolgere anche più tardi ed altrove questo pensiero. È un pensiero che è di tanti, ed io non mi faccio che portavoce di una tendenza che mi pare sommamente conforme a ragione e degna di attirare l'attenzione dell'intelletto profondamente giuridico e pratico nel tempo stesso del ministro guardasigilli, perchè corrisponde ad un vero bisogno sociale.

Non è difficile l'arrivare a questa soluzione pratica. Forse, se un disegno di legge di tale natura dovesse attraversare articolo per articolo la discussione nei due rami del Parlamento, potrebbe andare per le lunghe, ma in questi tempi di pieni poteri, non mi pare difficile che il Governo del Re ottenga dal Parlamento il mandato legislativo, ristretto a questo compito, di chiarire i punti, permanentemente, cronicamente, mi sia lecito ripetere la parola, controversi della nostra legislazione. Certo il ministro potrebbe in questo avere largo sussidio dai lavori e dalle osservazioni dei colleghi più particolarmente competenti in materia, quali sarebbero le Corti giudiziarie, gli uffici superiori del Pubblico Ministero, le Facoltà giuridiche, i Consigli professionali degli avvocati, dei procuratori, dei notai, ecc.; e del resto non tocca certamente a me di tracciar la strada da seguire; ma io dico che, siccome l'essenziale, il *porro unum necessarium*, è di togliere di mezzo delle dubbiezze incancrenite e non altro, se vi è caso, in cui il mandato legislativo possa essere con tranquilla fiducia affidato al Governo, senza timore che siano compromesse le prerogative parlamentari in tema di definizione del diritto, è precisamente questo. E quanto più a lungo sono ancora destinate a durare quelle parti della nostra legislazione, in cui una larga riforma sarebbe desiderata, tanto più sarà vantaggioso che almeno siano

depurate da quegli inconvenienti, a cui si può recare rimedio senza fare un'opera troppo ponderosa e che, come dicevo da principio, nel momento che attraversiamo, sarebbe per avventura fuori di luogo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore ed all'onorevole ministro.

La discussione generale è chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guardasigilli.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io sono agli ordini del Senato, ma mi sembra che, per poco che si parli, io e l'onorevole relatore, discorreremo tanto da non potere praticamente finire la discussione oggi; credo, pertanto che sarebbe miglior consiglio rinviare il seguito alla ripresa delle sedute del Senato.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi osservazioni in contrario, il seguito della discussione di questo disegno di legge s'intende rimandato alla ripresa dei lavori del Senato.

Così rimane stabilito.

Ritiro d'interpellanza.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Tra le domande di interpellanza ieri annunciate dall'onorevole nostro Presidente ve ne era una da me firmata.

La mia interpellanza muoveva dal desiderio di sapere quali erano le idee del Governo dopo l'inadempimento della legge del 21 luglio 1911, da parte del concessionario della costruzione dell'Acquedotto pugliese.

Avendo però l'onorevole ministro dei lavori pubblici posteriormente presentato un disegno di legge con un nuovo atto convenzionale, la mia interpellanza non ha più ragione di essere, perchè le idee del Governo le ho lette in questo disegno di legge.

Ritiro quindi la domanda di interpellanza da me presentata, ma, nello stesso tempo, prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di usare tutta la sua influenza, perchè il più sollecitamente possibile possa venire definita questa dolorosa questione relativa ai lavori dell'Acquedotto pugliese.

La sua autorità e la sua influenza, sono certo, varranno a far definire nel più breve termine possibile una questione che incomincia a divenire non solo dolorosa, ma perturbatrice dell'ordine pubblico nelle provincie pugliesi. (*Approvazioni*).

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*.
Non posso che confermare quanto ha detto l'onor. senatore Melodia. I propositi del Governo relativamente all'Acquedotto pugliese sono stati resi manifesti dalla proposta di legge presentata all'altro ramo del Parlamento.

Aggiungerò che per parte mia terrò il maggior conto possibile delle raccomandazioni del senatore Melodia. E questo, non solo perchè si affretti la discussione del disegno di legge, ma soprattutto perchè si affretti il compimento di quest'opera, che è tanto desiderata dal Governo, dal Parlamento e dalle popolazioni pugliesi. (*Approvazioni*).

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle assicurazioni che egli ha creduto di darmi e ne prendo atto.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Melodia del ritiro della sua interpellanza.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Come è stato oggi deliberato, avverto che il Senato riprenderà le sue sedute il 6 del venturo aprile.

In ogni modo i signori senatori riceveranno a domicilio l'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 17,45).

Licenziato per la stampa il 29 marzo 1916 (ore 12)

AVV. EDOARDO GALLINA
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche